

# COOPERATIVA SOCIALE VILLAGGIO GLOBALE

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SCOPO

##### **Articolo 1- Denominazione, sede, durata.**

E' costituita una società cooperativa di utenza e lavoro denominata "VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE" in breve "Villaggio Globale coop. soc."

La Cooperativa ha sede legale a Ravenna.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

La Cooperativa ha durata fino al 2100. Tale durata potrà essere prorogata, così come anticipatamente sciolta, con delibera dell'assemblea dei soci.

##### **Articolo 2 – Scopo sociale.**

La Cooperativa non persegue scopi di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge nonché degli altri principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale.

La Cooperativa, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 N. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi rientranti nella previsione di cui all'art. 1 primo comma lett. a) della stessa.

La Cooperativa

- tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.
- riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei “diritti universali della persona umana” così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, lo strumento privilegiato al fine di perseguire lo scopo generale della comunità alla promozione umana.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie di cittadini più deboli e che trovano maggiori ostacoli nell’affermazione dei propri diritti a causa di età, condizioni economiche e sociali, stato di salute, grado di istruzione, ecc.

Inoltre, consapevoli del ruolo che l’economia ha assunto all’interno della nostra società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all’affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

I soci della cooperativa si propongono pertanto di contribuire a realizzare i seguenti scopi:

- lo sviluppo umano, sociale, culturale, economico e tecnologico delle classi meno abbienti in Italia e all'estero, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, ideologia politica, con riferimento particolare ai soggetti economicamente più deboli, favorendo il loro accesso al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale";
- la salvaguardia dei patrimoni sociali, culturali, naturali ed umani delle popolazioni dei Paesi Poveri;
- lo sviluppo nel nostro Paese di una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura, all’uso sostenibile sue risorse e alla difesa della salute;
- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:
  - 1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;
  - 2) finanza etica;
  - 3) turismo responsabile;
  - 4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;corretto rapporto essere umano-ambiente.

La Cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l’oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del presente statuto.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

### **Articolo 3 – Oggetto sociale.**

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

- la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;
- la distribuzione di prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti a condizioni vantaggiose;
- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai soci e/o ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto, a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.

L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- organizzare e gestire "Botteghe del Mondo" (spacci di vendita a soci e negozi per la vendita al minuto e all'ingrosso) dove proporre ai propri soci, al pubblico e ad altre realtà economiche, l'acquisto di prodotti provenienti da pratiche economiche di cui al precedente art. 2 numeri 1 e 4;
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- gestire servizi educativi e di conoscenza interculturale, per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione fra i cittadini e per l'inserimento sociale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:
  - a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;
  - b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;
  - c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa.

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;.
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- realizzare attività di confezionamento e allestimento in conto proprio dei prodotti;
- effettuare attività di catering all'interno delle proprie sedi e all'esterno presso terzi e/o in altre forme;
- organizzare e gestire in conto proprio reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione dati, software gestionali, stazioni e/o nodi informatici gestori di informazioni relative alle tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- organizzare mostre, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- organizzare e gestire centri di documentazione, biblioteche, librerie, centri polivalenti di studio e discussione, aventi tutti ad oggetto e riferimento le tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;

- Promuovere, organizzare e gestire attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione nonviolenta dei conflitti e di educazione alla pace.

Nell'esercizio della propria attività la Cooperativa potrà quindi:

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, alle condizioni previste dal successivo articolo 18. Tale attività è limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma ;
- compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, creditizie e finanziarie, che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi;
- consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà inoltre collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese; anche cooperative, sia per approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività, sia per renderle partecipi della migliore utilizzazione delle proprie attività e dei propri esercizi; potrà anche, senza fini di collocamento presso terzi ed in stretta osservanza delle disposizioni previste dalle Leggi n. 1/1991 e n. 197/1991, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative, o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma cooperativa, e dare adesione ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali e assistenziali, anche per scopi consortili, e diretti a consolidare le imprese cooperative, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, l'assicurazione ed il credito; potrà partecipare, anche con obbligazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà.

## **TITOLO II I SOCI COOPERATORI**

**Articolo 4 – Presupposti, condizioni di ammissione e tipologie di soci.**

Possono essere soci le persone fisiche di cittadinanza italiana o estera, residenti in Italia o che svolgono in Italia attività lavorativa, la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che, dichiaratamente, non intendano svolgere le attività descritte o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla cooperativa o che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.

I soci della Cooperativa potranno essere così suddivisi:

- *soci fruitori*, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa; il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei servizi/beni forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;
- *soci lavoratori retribuiti*, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, anche come liberi professionisti;
- *soci volontari*, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario, spontaneo e gratuito;

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica;
- b) la ragione sociale, la sede legale e la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa, se trattasi di persona giuridica;
- c) la tipologia di socio prescelta;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dal presente statuto; per quanto riguarda le persone giuridiche è richiesta la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) quote sociali;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 32 e 33.

Qualora si tratti di ente diverso dalla persona fisica, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati lo statuto sociale e l'estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione adottata dall'organo sociale competente contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda ed eventualmente della persona incaricata di rappresentare la società nei confronti della cooperativa.

Le quote sottoscritte dovranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 8, delibera sulla domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la propria decisione.

#### **Articolo 5 – Scioglimento del rapporto sociale.**

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dal loro scioglimento.

#### **Articolo 6 – Recesso del socio.**

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa quando non intenda proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi sociali nell'ambito della cooperativa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante cartolina postale o fax alla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi decorrono dal timbro d'arrivo dell'Ufficio Postale e dalla data di ricezione del fax.

#### **Articolo 7 – Esclusione socio.**

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali ;
- b) che non ne osservi lo statuto, i regolamenti interni ed ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in attuazione dei programmi;
- c) che venga meno all'obbligo di collaborazione agli scopi della cooperativa;
- d) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 4.

#### **Articolo 8 – Decadenza.**

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 9 – Comunicazioni.**

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 10 – Liquidazione della quota.**

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto:

- a) al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso,
- b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito, che va effettuato entro sei mesi dalla richiesta di cui all'articolo 12.

Quanto sopra fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

#### **Articolo 11 – Morte del socio.**

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con modalità previste nel precedente articolo.

#### **Articolo 12 – Richiesta di rimborso.**

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'articolo 10 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

### **TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 13 – Patrimonio sociale.**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque/00)
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) da eventuali altre riserve.

Sono ammessi conferimenti da parte dei soci, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile..

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

#### **Articolo 14 – Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote.**

Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato.

Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite stabilito dalla legge.

#### **Articolo 15 – Riserve.**

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra ai soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

### **TITOLO IV BILANCIO**

#### **Articolo 16 – Esercizio sociale.**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'Organo Amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

#### **Articolo 17 – Destinazione degli utili.**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli come segue :

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale, ai sensi dell'articolo 2545 quater del Codice Civile ;

- b) una quota alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativi riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14.12.1947, n.1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 2545 quinquies, secondo comma, del Codice Civile;

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio alla fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

#### **Articolo 18 – Prestiti dei soci.**

La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alle norme vigenti, ed in ogni caso mai in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 19 – Organi della società.**

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci ;
- il Consiglio di Amministrazione ;
- il Collegio Sindacale (se nominato).

#### **Articolo 20 – Assemblea dei soci.**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci i seguenti poteri:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
4. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale;
5. la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, nonché la revoca, dei componenti del Collegio Sindacale, l'elezione tra questi del Presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;
6. l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice Civile, e la revoca, dell'incarico di revisore contabile, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
7. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
8. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
9. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo articolo 24, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
11. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
12. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare (ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile). L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'articolo 2476 del Codice Civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

#### **Articolo 21 – Assemblea: convocazione, costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso con lettera raccomandata od anche tramite telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci ovvero mediante avviso consegnato a mano.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa

validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio provinciale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 16. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di deliberazioni inerenti lo scioglimento anticipato, il mutamento dell'oggetto, la trasformazione del tipo e la fusione della società, o comunque variazioni dell'atto costitutivo, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà (1/2) dei soci.

#### **Articolo 22 – Assemblea: diritto di voto.**

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore e non sindaco, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge e mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci oltre a se stesso.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

#### **Articolo 23 – Assemblea: funzionamento.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente (o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti) o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando

occorrano, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee di variazione dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

#### **Articolo 24 – Amministrazione.**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 21, eletti tra gli iscritti nel libro di soci

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

Gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

#### **Articolo 25 – Delega delle funzioni.**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, od eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita. Tuttavia non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### **Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione: funzionamento.**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

Egli fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax, posta elettronica o mediante lettera consegnata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Alle riunioni possono essere ammesse terze persone senza diritto di voto salvo il parere contrario di anche uno solo dei presenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità nelle votazioni

prevale la parte per la quale ha votato il Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

#### **Articolo 27 – Poteri degli Amministratori.**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea.

Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'assemblea dei soci ;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la ~~propria~~ relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali,
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Articolo 28 - Rappresentanza sociale.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e sede, anche in Cassazione ed anche per giudizi di revocazione e davanti a qualsiasi magistratura anche speciale o collegi di arbitri anche amichevoli compositori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente, se nominato, o in mancanza o assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

La rappresentanza sociale spetta anche agli altri Amministratori nei limiti delle deleghe ricevute anche per il compimento di singole operazioni.

#### **Articolo 29 – Consiglio di Amministrazione: cooptazione.**

In caso che vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

#### **Articolo 30 – Collegio Sindacale: composizione.**

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile..

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

#### **Articolo 31 – Collegio Sindacale: attribuzioni.**

Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile e, a tal fine :

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

## **TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **Articolo 32 – Clausola compromissoria**

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

### **Articolo 33 – Collegio Arbitrale.**

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente del Tribunale di Ravenna, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere

all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

## **TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 34 – Nomina dei liquidatori.**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone al contempo i poteri.

### **Articolo 35 – Devoluzione del patrimonio.**

In caso di scioglimento della società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, è destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ed in osservanza alle disposizioni di legge e alle leggi speciali sulla cooperazione

Esso può inoltre essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31/01/1992, n. 59. e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto quindi divieto di distribuire le riserve fra i soci.

## **TITOLO VIII NORMATIVE APPLICABILI**

### **Articolo 36 – Normative applicabili.**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.